



CITTA' DI OTRANTO

Provincia di Lecce

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 138

DEL 07/12/2023

OGGETTO: DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA DI SOGGIORNO PER L'ANNO 2024. CONFERMA.

L'anno **duemilaventitré** il giorno **sette** del mese di **dicembre** alle ore **16:00** nella sala delle adunanze sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Ruolo	Nominativo	Presente	Assente	Giust.
Sindaco	Avv. Francesco BRUNI	Si		
Assessore	Cristina De Benedetto	Si		
Assessore	Lorenzo Emanuele Bello	Si		
Assessore	Ursula Caroppo	Si		
Assessore	Serena Luisa Rosati	Si		

Totale Presenti: **5**

Totale Assenti: **0**

Assume la presidenza della seduta per l'approvazione della presente deliberazione **Avv. Francesco BRUNI** nella qualità di Sindaco.

Partecipa alla riunione con funzioni di assistenza giuridico amministrativa ai sensi dell'art. 97 c.2 del T.U.EE.LL. n° 267/2000 e ne cura la verbalizzazione il Segretario comunale **D.ssa Donatella POLIGNONE**

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

L'assessore Cristina De Benedetto partecipa in modalità videoconferenza secondo il "Regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute del consiglio comunale e degli altri organi collegiali dell'Ente" approvato con delibera C.C n. 15 del 12/04/2022

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO che:

- l'art. 4 del d.lgs. 14/03/2011, n. 23 *"Disposizioni in materia di federalismo municipale"* ha introdotto la possibilità di istituire, con deliberazione del consiglio comunale, l'imposta di soggiorno a carico di coloro che alloggiano nelle strutture ricettive situate sul proprio territorio, da applicare, secondo criteri di gradualità in proporzione al prezzo, nella misura massima consentita dalla legge;
- il consiglio comunale, con delibera n. 28 del 28/06/2011 ad oggetto *"Regolamento comunale di istituzione e disciplina dell'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del d.lgs. 23/2011"* ha approvato l'istituzione dell'imposta di soggiorno e il relativo regolamento comunale con decorrenza 04/07/2011;
- il consiglio comunale, da ultimo, con delibera n. 7 del 26/02/2021 ha approvato il nuovo *"Regolamento comunale per l'applicazione per l'applicazione dell'imposta di soggiorno"* per dare attuazione alla nuova disciplina dettata dal decreto-legge 34/2020;
- la giunta comunale, con delibera n. 77 del 05/03/2019, ha approvato le tariffe per l'applicazione dell'imposta di soggiorno, applicate fino all'anno d'imposta 2021, tacitamente confermate per l'anno 2020, espressamente confermate per l'anno 2021 con deliberazione di G.C. n. 51 del 12/03/2021 ed espressamente confermate per l'anno 2022 con deliberazione di G.C. n. 49 del 15/03/2022;
- l'art. 4, comma 7, d.l. 24/04/2017 n. 50, convertito in l. 21/06/2017 n. 96, riconosce agli enti la facoltà di istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno a decorrere dall'anno 2017, in deroga all'art. 1, comma 26, legge 28/12/2015, n. 208, e all'art. 1, comma 169, legge 27/12/2006, n. 296;

ATTESO che sulla base delle suddette disposizioni regolamentari:

- l'imposta è dovuta per i pernottamenti che avvengono dal 01/04 al 30/09 dell'anno di applicazione nel limite massimo di 7 pernottamenti consecutivi, che si riduce al limite massimo di cinque pernottamenti consecutivi nei campeggi, negli agricampeggi e nelle mini aree di sosta;
- l'imposta è determinata per persona e per pernottamento ed è graduata e commisurata con riferimento alla tipologia delle strutture ricettive definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno;

VISTO in particolare l'art. 4 comma 1 del regolamento comunale vigente in materia, il quale prevede che *"... L'imposta di soggiorno si applica per persona e per pernottamento ed è graduata con riferimento alla classificazione e tipologia delle strutture ricettive, come definita dalla normativa regionale in materia, che tiene conto delle caratteristiche e dei servizi offerti dalle medesime, nonché del conseguente valore economico/prezzo del soggiorno..."*.

Richiamato l'art. 4, comma 7, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 50: *"... A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, (...) possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno (...) ..."*;

Atteso che la misura dell'imposta è determinata annualmente con atto della Giunta Comunale, ai sensi dell'art. 42, c. 2 lett. f) del D.Lgs. 267/2000 e smi, entro la misura stabilita dalla legge;

Richiamata quindi la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 108 del 12.05.2023 di conferma delle tariffe per l'anno 2023;

Ritenuto di confermare per l'anno 2024, in coerenza sia con il summenzionato art. 4, comma 7, del decreto legge n. 24 aprile 2017, n. 50, convertito con modificazioni dalla Legge n. 21 giugno 2017, n. 96 e sia con l'art. 3 della Legge n. 212/2000, le tariffe di cui alla delibera del Commissario Straordinario con i poteri della Giunta Comunale n. 108 del 12/05/2023;

Visti inoltre:

Viste le tariffe per persona e per pernottamento vigenti per l'anno 2023, che si propone di confermare per l'anno 2024:

Tipologia struttura	Classificazione	Tariffe in € per persona e per pernottamento		
		Gennaio Febbraio Marzo Ottobre Novembre Dicembre	Aprile Maggio Giugno Settembre	<u>Luglio Agosto</u>
Alberghi	5 stelle	esente	2,00	3,00
	4 stelle	esente	2,00	3,00
	3 stelle	esente	1,50	2,50
	2 stelle	esente	1,00	1,50
Residenze turistico - alberghiere	4 stelle	esente	2,00	3,00
	3 stelle	esente	1,50	2,50
	2 stelle	esente	1,00	1,50
Villaggi turistici	4 stelle	esente	2,00	3,00
	3 stelle	esente	2,00	3,00
	2 stelle	esente	1,00	1,50
Villaggi alberghi	5 stelle	esente	2,00	3,00
	4 stelle	esente	2,00	3,00
	3 stelle	esente	2,00	3,00
Affittacamere, Agriturismi, B & B, Campeggi, Aree attrezzate per la sosta, Case appartamenti per vacanze, Residenze turistiche e Residence		esente	1,00	1,50
unità immobiliari concesse con contratto di "locazione breve" di cui all'art. 4 del D. L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. n. 96 del 21/06/2017		esente	1,00	1,50

RITENUTO CHE:

- la classificazione succitata evidenzia caratteristiche qualitative crescenti delle strutture ricettive cui è collegato un aumento del prezzo tale da instaurare una correlazione delle misure dell'imposta alla classificazione, unitamente al perseguimento dell'obiettivo di semplificazione nell'applicazione dell'imposta;
- l'articolazione tariffaria proposta rispetti il principio di gradualità in proporzione al prezzo anche in considerazione dell'entità del prelievo (TAR Puglia, Sez. di Lecce, sentenza n. 748 del 30/04/2012);

PRESO ATTO che ai sensi dell'art. 42, comma 2, lettera f), d.lgs. 18/08/2000 n. 267 e ss.mm., spetta al consiglio comunale l'istituzione e l'ordinamento dei tributi con esclusione della determinazione delle relative aliquote, la cui determinazione rimane di competenza della giunta comunale da esercitare, relativamente all'imposta di soggiorno, nel rispetto della disciplina speciale contenuta nell'articolo 50 comma 7 del D.L. 50/2017 *(A decorrere dall'anno 2017 gli enti che hanno facoltà di applicare l'imposta di soggiorno ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, e il contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono, in deroga all'articolo 1, comma 26, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, istituire o rimodulare l'imposta di soggiorno e il contributo di soggiorno medesimi)*;

VISTO inoltre il d.l. 201/2011 che all'articolo 13 comma 15 quater, introdotto dal d.l. 34/2019, disciplina nuove regole di efficacia dei regolamenti relativi all'imposta di soggiorno *"A decorrere dall'anno di imposta 2020, i regolamenti e le delibere di approvazione delle tariffe relativi all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco*

di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, al contributo di soggiorno di cui all'articolo 14, comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché al contributo di cui all'articolo 1, comma 1129, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15. Il Ministero dell'economia e delle finanze provvede alla pubblicazione dei regolamenti e delle delibere di cui al periodo precedente entro i quindici giorni lavorativi successivi alla data di inserimento nel portale del federalismo fiscale”;

Visto il D.Lgs. n. 267/2000;

Visto il D.Lgs. n. 118/2011;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento comunale di contabilità;

Sentito il Segretario che si è espresso favorevolmente

DATO ATTO CHE non occorre acquisire specifico parere del revisore dei conti sulle deliberazioni delle tariffe e delle aliquote in quanto la loro quantificazione ed i loro effetti sono oggetto di valutazione in sede di parere sulla proposta di bilancio preventivo di cui all'art.174 del TUEL (cfr. parere Ministero dell'Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale della Finanza Locale, e sentenza del TAR Puglia, sezione Lecce, n. 339 del 29/07/2014), e d'altronde l'art.239, c. 1, lett. b), punto 7, del TUEL richiede il parere specifico sui soli atti regolamentari di applicazione dei tributi locali;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Tributi ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica della proposta di che trattasi;

VISTO il parere favorevole espresso dal Responsabile del Servizio Finanziario, in ordine alla regolarità contabile, ai sensi della sopracitata disposizione di Legge;

DELIBERA

1. la premessa è parte integrante della presente proposta di deliberazione;
2. di confermare per l'anno 2024, per le motivazioni di cui in premessa che espressamente si richiamano, le misure dell'imposta di soggiorno per persona e per pernottamento, in coerenza con la vigente disciplina regolamentare, facendo riferimento alle tipologie e classificazioni delle strutture ricettive, così come definite dalla normativa di riferimento e in particolare da quella regionale di settore:

Tipologia struttura	Classificazione	Tariffe in € per persona e per pernottamento		
		Gennaio Febbraio Marzo Ottobre Novembre Dicembre	Aprile Maggio Giugno Settembre	<u>Luglio Agosto</u>
Alberghi	5 stelle	esente	2,00	3,00
	4 stelle	esente	2,00	3,00
	3 stelle	esente	1,50	2,50
	2 stelle	esente	1,00	1,50
Residenze turistico-alberghiere	4 stelle	esente	2,00	3,00
	3 stelle	esente	1,50	2,50
	2 stelle	esente	1,00	1,50
Villaggi turistici	4 stelle	esente	2,00	3,00
	3 stelle	esente	2,00	3,00
	2 stelle	esente	1,00	1,50
Villaggi alberghi	5 stelle	esente	2,00	3,00
	4 stelle	esente	2,00	3,00

	3 stelle	esente	2,00	3,00
Affittacamere, Agriturismi, B & B, Campeggi, Aree attrezzate per la sosta, Case appartamenti per vacanze, Residenze turistiche e Residence		esente	1,00	1,50
Unità immobiliari concesse con contratto di "locazione breve" di cui all'art. 4 del D. L. 50 del 24/04/2017, convertito con L. n. 96 del 21/06/2017		esente	1,00	1,50

3. di dare atto che la presente delibera viene adottata ai sensi dell'articolo 4 comma 7 del dl 50/2017;
4. di dare atto che il gettito atteso dall'imposta di soggiorno per l'anno 2024 è pari a euro 1.098.000,00;
5. di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica nel rispetto delle indicazioni contenute nel DM 20/07/2021, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98 secondo quanto previsto dall'art. 13, comma 15 quater del D.L. 201/2011, come modificato dal D.L. 34/2019.

DELIBERA

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Servizio interessato attesta, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000 e del relativo *Regolamento comunale sui controlli interni*, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e della sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Esprime parere: **Favorevole**

Data: **05/12/2023**

Responsabile AREA FINANZIARIA E VICE SEGRETERIA

f.to Dott.ssa Milo ORNELLA

VISTO/PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Servizio finanziario in ordine alla regolarità contabile del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 147-*bis*, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,

rilascia parere: **Favorevole**

Data **05/12/2023**

Responsabile AREA FINANZIARIA E VICE SEGRETERIA

f.to Dott.ssa Milo ORNELLA

Letto, confermato e sottoscritto:

IL PRESIDENTE Avv. Francesco BRUNI	IL SEGRETARIO COMUNALE D.ssa Donatella POLIGNONE
---	---

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale - ai sensi degli art. 23, 25 DPR 445/2000 e art. 20 e 21 D.lgs 82/2005 da:

Avv. Francesco BRUNI
D.ssa Donatella POLIGNONE